

# aran

AGENZIA PER LA  
RAPPRESENTANZA  
NEGOZIALE  
DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI

Direzione "Contrattazione 2"  
U.O. Regioni ed Enti Locali

ARAN - Protocollo Uscita



N.0015537/2014 del 06/11/2014

Roma

Al Comune di  
Ufficio Personale

e p.c Alla Prefettura di Milano  
Albo Segretari Comunali e Provinciali  
Sezione Regionale Lombardia  
protocollo.refmi@pec.interno.it

Prot. n.  
Risposta a nota prot. n.

Oggetto: Possibilità per il Segretario Comunale di poter svolgere la propria attività tramite "Telelavoro"

Nel merito del quesito formulato, relativamente alla particolare problematica esposta, l'avviso della scrivente Agenzia è nel senso che, per il segretario comunale, non possa farsi ricorso all'istituto del telelavoro.

Tale indicazione trova giustificazione nella particolare natura, nei contenuti e nella specifica rilevanza (quantitativa e qualitativa) delle attività e delle connesse responsabilità gravanti sul segretario (art.107 del D.Lgs.n.267/2000), che, richiedendo necessariamente la presenza fisica dello stesso nella sede dell'amministrazione di servizio (con un orario di lavoro non quantificato in alcun modo) non siano compatibili con una forma di telelavoro.

A sostegno di quanto sopra, si evidenzia anche che la vigente disciplina contrattuale dei segretari comunali (in analogia alla simile opzione posta in essere anche con riferimento ai CCNL della dirigenza) non ha in alcun modo previsto una specifica regolamentazione di tale istituto per questa categoria di personale.

# aran

AGENZIA PER LA  
RAPPRESENTANZA  
NEGOZIALE  
DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI

Essendo destinatari di una propria e specifica regolamentazione negoziale, si ritiene che ai segretari comunali e provinciali non possa essere estesa la disciplina sperimentale del telelavoro, di cui all'art. 1 del CCNL del 14 settembre 2000, dettata per la generalità del personale non dirigente del comparto Regioni-Autonomie Locali.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

Dr. Rosario Soloperto

